



COMUNE DI
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
Provincia di Vicenza

Prot. n. 8445 del 20/10/2016

ORIGINALE

Registro Generale n. 27

ORDINANZA

DEL 20-10-2016

Ufficio: 2 TECNICA - LL.PP. - PATRIMONIO

Oggetto: ORDINANZA PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI CANALI PRINCIPALI E SECONDARI DEL CONSORZIO DI BONIFICA "BRENTA"

Premesso che:

- L'esistenza di un'articolata ed efficiente rete idraulica nel territorio è garanzia di sicurezza e di vivibilità sia perché consente lo sgrondo delle acque in occasione di eventi atmosferici avversi, sia, in altri momenti, per assicurare i flussi minimi vitali e la distribuzione idrica a scopo irriguo;
- Nella nostra Regione esiste un complesso sistema di canalizzazione, che, per quanto riguarda in particolare il comprensorio del Consorzio di bonifica "Brenta", si estende per oltre 2,400 chilometri, di cui circa 800 con preminente funzione scolante e la rimanente parte con funzioni miste, sia di irrigazione che di bonifica;

Rilevato tuttavia che non è sufficiente l'esistenza di questa complessa serie di corsi d'acqua, ma risulta indispensabile anche preservarne nel tempo la corretta funzionalità mediante un'azione di costante pulizia e manutenzione;

Considerato che è altresì indispensabile garantire le fasce di rispetto limitrofe agli alvei di tali canalizzazioni per consentire il transito dei mezzi meccanici consorziali;

Considerato che a causa degli eventi meteorologici degli ultimi anni, caratterizzati da intense piogge che hanno provocato, con frequenza sempre maggiore, fenomeni di allagamento del territorio, il Consorzio di bonifica "Brenta" è obbligato ad effettuare interventi sempre più frequenti e tempestivi per mantenere efficiente la rete di bonifica;

Visto il Regio Decreto 8/5/1904 nr. 368 che:

- All'art. 133 vieta "la piantagione di alberi o siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2

per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua";

- All'art. 140 obbliga i possessori di fondi di *"lasciar libero lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da 1 a 2 metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;*

Visto il vigente regolamento del Consorzio di bonifica "Brenta" *"Norme per l'uso delle acque per l'irrigazione"* reso esecutivo dalla Giunta Regionale del Veneto, che *"obbliga ai proprietari dei terreni di lasciare libera da ostacoli una fascia di rispetto di almeno 4 metri misurati dal ciglio superiore del canale, per il transito e l'operatività delle macchine operatrici consorziali;*

Richiamato il Regolamento di Polizia Rurale comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 17 del 24/06/1998 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 8 del 31/03/2009, ed in particolare il capo IV;

Ritenuto necessario procedere costantemente alla manutenzione di tutti i canali consortili principali e secondari, dando contestualmente atto che gli stessi sono indicati nelle cartografie agli atti del Comune di Grumolo delle Abbadesse e del Consorzio di bonifica "Brenta", che mette a disposizione e pubblicizza la rete dei canali nel sito www.consorziobrenta.it/ cartografia;

Preso atto che il vigente ordinamento consente anche l'occupazione temporanea dei suoli per le opere di pubblica utilità;

Sentiti nel merito il Consorzio di bonifica "Brenta" e le Organizzazioni Sindacali del Settore agricoltura, che propongono il transito degli operatori e delle macchine consortili ad anni alternati per arrecare il minore aggravio ai fondi;

Visto l'art. 49, comma 5 del D.P.R. nr. 327 del 2001;

Vista la legge 7/8/1990 nr. 241 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo nr. 267 del 2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

- Ai proprietari dei terreni confinanti con i corsi d'acqua consorziali di lasciare libere le fasce di rispetto, di almeno 4 metri misurati dal ciglio superiore del canale, lungo i canali consortili principali e secondari per consentire il transito e l'operatività delle macchine operatrici consorziali per l'esecuzione degli interventi di manutenzione secondo necessità al fine di assicurare nel tempo la funzione irrigua/scolante;
- Di dare atto che per le suddette manutenzioni si procederà a transitare alternativamente lungo la sponda destra negli anni pari e lungo la sponda sinistra negli anni dispari.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar nel termine di 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo del presente provvedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii.

INFORMA

Che ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area 2 Tecnica;

DISPONE

La pubblicazione del presente atto:

- All'albo pretorio per 30 giorni consecutivi;
- Nel sito internet del comune;
- Nelle bacheche distribuite sul territorio.

La trasmissione di copia della presente Ordinanza:

- Al Consorzio di Polizia Locale *NordEst Vicentino*;
- Alle Organizzazioni agricole territoriali;
- Al Consorzio di bonifica Brenta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza;

Grumolo delle Abbadesse, 20/10/2016

IL RESP. DELL'AREA 2 TECNICA

geom. *Alida Terzo*

